

SINDACALE

04 - 04 - 2025 - 191 - 140 (SL2423)

OGGETTO: C.c.p.l. 28/11/2019 - EVR per anno 2025

Con riferimento all'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) relativo all'anno 2025, si comunica che il 27 marzo 2024 l'ANCE ROMA - ACER e le Organizzazioni Sindacali Provinciali hanno proceduto alla verifica degli indicatori territoriali contrattualmente previsti e alla conseguente determinazione degli importi erogabili nel territorio di Roma e Provincia.

Tale verifica è stata effettuata raffrontando il triennio 2024/2023/2022 con il triennio 2023/2022/2021 e gli indicatori territoriali presi in considerazione sono risultati positivi.

Ricordiamo in proposito che l'importo di EVR che ciascuna azienda deve concretamente erogare ai propri dipendenti è determinato di anno in anno in base ai risultati di due verifiche: quella effettuata dalle parti sociali territoriali e una successiva verifica a livello aziendale.

Ciascuna impresa, pertanto, deve ora procedere al raffronto su base triennale dei seguenti due parametri aziendali:

- **Ore denunciate in Cassa Edile** al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni (o in alternativa, per le imprese che non abbiano operai alle proprie dipendenze, ore lavorate, come registrate sul libro unico del lavoro);
- **Volume d'affari IVA**, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Ai fini della verifica dei parametri aziendali relativa al 2025, le imprese prenderanno a riferimento il triennio 2024/2023/2022, confrontandolo con quello 2023/2022/2021.

Come sopra indicato, sempre con riferimento al 2025, l'esito di tale verifica può dare luogo a una delle seguenti situazioni:

- 1) **Se entrambi i parametri aziendali risultano pari o positivi**, l'azienda eroga l'EVR nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2018 (**cfr. tabella A**);

- 2) **Se uno dei due parametri aziendali risulta negativo**, l'azienda eroga l'EVR nella misura del 65% del suddetto 4% (cfr. tabella B).
- 3) **Se entrambi i parametri risultano negativi**, l'azienda non eroga l'EVR.

Tabella A IMPRESE CON ENTRAMBI I PARAMETRI AZIENDALI PARI O POSITIVI Misura di EVR a livello provinciale (4% dei minimi in vigore al 01/07/2018)	
IMPIEGATI – Valori mensili	
7° livello – Quadri e 1^ categoria super	€ 68,83
6° livello – 1^ categoria	€ 61,95
5° livello – 2^ categoria	€ 51,62
4° livello – Impiegati di 4° livello	€ 48,18
3° livello – 3^ categoria	€ 44,74
2° livello – 4^ categoria	€ 40,26
1° livello – 4^ categoria primo impiego	€ 34,41
OPERAI – Valori orari	
Operai di produzione	
4° livello – operaio di 4° livello	€ 0,28
3° livello – operaio specializzato	€ 0,26
2° livello – operaio qualificato	€ 0,23
1° livello – operaio comune	€ 0,20
Operai discontinui	
Guardiani (art. 6)	€ 0,18
Guardiani con alloggio (art. 6)	€ 0,16
Tabella B IMPRESE CON UN PARAMETRO AZIENDALE NEGATIVO 65% dell'EVR fissato a livello provinciale (cfr. Tab. A)	
IMPIEGATI – Valori mensili	
7° livello – Quadri e 1^ categoria super	€ 44,74
6° livello – 1^ categoria	€ 40,27
5° livello – 2^ categoria	€ 33,55
4° livello – Impiegati di 4° livello	€ 31,32
3° livello – 3^ categoria	€ 29,08
2° livello – 4^ categoria	€ 26,17
1° livello – 4^ categoria primo impiego	€ 22,37
OPERAI – Valori orari	
Operai di produzione	
4° livello – operaio di 4° livello	€ 0,18
3° livello – operaio specializzato	€ 0,17
2° livello – operaio qualificato	€ 0,15
1° livello – operaio comune	€ 0,13
Operai discontinui	
Guardiani (art. 6)	€ 0,12
Guardiani con alloggio (art. 6)	€ 0,10

L'impresa che, per il 2025, corrisponde ai propri dipendenti l'EVR nella misura ridotta di cui alla soprastante tabella B o che non corrisponde l'EVR, deve inviare **entro il 15 maggio 2025** un'apposita autodichiarazione all'ANCE ROMA - ACER e alla Cassa Edile di Roma e Provincia, dandone comunicazione alle r.s.a. o r.s.u. laddove costituite.

Tale autodichiarazione ha per oggetto il non raggiungimento di uno o di entrambi i parametri aziendali e deve essere resa utilizzando il fac-simile allegato alla presente e trasmettendo, altresì, la documentazione relativa ai trienni di riferimento.

L'autodichiarazione deve essere inviata a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

- acersindacale@pec.it;
- info.rm00@postepec.cassaedile.it.

Si chiede cortesemente di riportare nell'oggetto della PEC la dicitura *"Autodichiarazione EVR anno 2025"* e di **specificare, in calce alla mail, i contatti dell'azienda (numero di telefono ed email)**.

Successivamente alla predetta scadenza e comunque entro il 31 maggio 2025, l'ANCE ROMA - ACER informerà le Organizzazioni Sindacali Provinciali delle autodichiarazioni ricevute dalle imprese. Entro i successivi 15 giorni, le Parti Sociali Territoriali si incontreranno, se richiesto da queste ultime, per la verifica di tali autodichiarazioni, che comunque sarà effettuata esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA delle imprese nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate (o del libro unico del lavoro, nel caso di aziende che abbiano alle dipendenze soltanto impiegati) con un riepilogo delle stesse.

La documentazione descritta (dichiarazione annuale IVA e ore denunciate Cassa Edile con riepilogo) è quella che deve essere inviata insieme all'autodichiarazione, a supporto del parametro (o dei parametri) negativo (o negativi).

Si precisa che l'EVR, come sopra determinato, spetta per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025. Pertanto, all'esito della verifica aziendale, con la prima retribuzione utile, le imprese dovranno corrispondere ai propri dipendenti anche l'EVR spettante per i mesi precedenti a partire da gennaio 2025, oltre che ovviamente quello spettante per il mese corrente.

Si segnala che il CCNL disciplina la specifica fattispecie delle imprese di nuova costituzione: tali aziende devono erogare l'EVR nella misura stabilita a livello territoriale, di cui alla soprastante tabella A. Ai fini della verifica dei parametri aziendali, il raffronto sarà poi effettuato anno su anno e biennio su biennio, fino al raggiungimento del triennio.

Si ricorda che, per espressa disposizione del CCNL, l'EVR non ha incidenza sui singoli istituti retributivi contrattualmente previsti, ivi compreso il TFR.

Infine, per quanto riguarda l'aliquota dell'imposta sostitutiva (5% sempreché tale importo rispetti il limite complessivo annuo pari ad euro 3.000,00 ed il lavoratore sia titolare di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2024 (anno precedente a quello di percezione delle somme) ad euro 80.000,00.), così come prevista dalla normativa vigente per le erogazioni premiali, segnaliamo che le imprese dovranno rendere telematicamente, **prima dell'effettiva erogazione dell'EVR**, la c.d. "*dichiarazione di conformità*", collegandosi al portale web Cliclavoro, nella sezione '[Deposito telematico contratti](#)'. Una volta effettuato l'accesso tramite SPID dell'azienda, è necessario seguire i seguenti passaggi: inserire il codice del verbale delle Parti Sociali **20250402162344383** > modifica > completare il quadro DPP con i dati riguardanti l'azienda. In particolare dovranno essere compilati i seguenti campi:

- Sezione 3: Beneficiari - indicare il numero dei lavoratori a cui si erogherà l'EVR e l'anno di riferimento (2025);
- Sezione 4: Premio (espresso in euro) - indicare la stima del valore annuo pro capite del premio;
- Sezione 5: Obiettivi – indicare 'Produttività e Redditività';
- Sezione 6: Indicatori previsti nel contratto - mettere un flag alla voce n. 2);
- Sezione 8: Partecipazione agli utili dell'impresa - Selezionare "NO".

Il Servizio Sindacale e Lavoro della scrivente è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Il Direttore Generale
f.to Simone Mazzucca

All.: c.s.
GP/lo